PARCO NATURALE REGIONALE
ENTE PARCO DELL'ANTOLA

PIAZZA MALERBA 8 - 16012 BUSALLA – GE

ORIGINALE

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 28/12/2017 N. 45

OGGETTO : Direttive per la costituzione delegazione trattante di parte pubblica e costituzione del fondo unico per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi – Anno 2017. Direttive per la conduzione della contrattazione decentrata per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, lì **ventotto**, del mese di **dicembre,** alle ore **9,30,** presso la Sede Legale dell'Ente, a seguito di regolari inviti, si è riunito il Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola. Risultano:

Cognome e Nome	**Carica**	**Pr.**	**As.**
SEGALE Daniela	PRESIDENTE	X	
BALBI Silvana	CONSIGLIERE	X	
COSTA Roberto	CONSIGLIERE		X
OLIVERI Giulio	VICE-PRESIDENTE	X	
ZANNI Adriano	CONSIGLIERE	X	
	Totale	4	1

Presiede il PRESIDENTE del Consiglio dell'Ente **SEGALE Daniela.**

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Parco **Dott. Antonio FEDERICI;** sono presenti i Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, DICHIARA APERTA la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Relatore il Vice-Presidente.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- in data 22.01.2004 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- in data 9 maggio 2006 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
- in data 11.04.2008 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2006-2007;
- in data 31.07.2009 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009;
- in data 04.12.2013 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2013-2016;

Dato atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa sia riferita a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Dato atto che il CCNL 22.01.2004 stabilisce all'art. 31, che "le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti con effetto dal 31.12.2013..." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi..." (comma 2) ...omissis...;

Rilevato che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, introdotto dalla legge di conversione 20 luglio 2010, n. 122, stabilisce testualmente che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Preso atto che dall'anno 2016, al fondo risorse decentrate, non si applica più il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio e che nel contempo, il fondo dovrà considerare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011-2014 sulla base delle previsioni del D.L. 78/2010 – art. 9, comma 2 bis e che tale esito è dettato dall'art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147 (finanziaria 2014), per il quale "a decorrere dal 1 gennaio 2016, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate, sia per restare nel fondo 2010, sia quelle tagliate a seguito diminuzione del personale in servizio non possono essere recuperate: tali tagli sono così diventati strutturali e permanenti;

Richiamati gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 150/2009 che prevedono l'attribuzione in modo selettivo delle progressioni economiche e prevede una quota limitata di dipendenti non superiore al 50% per ogni categoria;

Preso atto dunque che, la base su cui calcolare il fondo 2017 è quella del 2016 e, l'anno 2016, diventa base di calcolo per gli anni successivi;

Richiamata la circolare n. 8/2016 della Ragioneria Generale dello Stato, non rivolta agli enti locali ma che contiene delle considerazioni di principio applicabili anche ad essi, nella quale si precisa: a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010;

Dato atto che nell'anno 2016 l'Ente Parco dell'Antola non ha applicato tali riduzioni, poiché il fondo risorse decentrate era già inferiore a quello dell'anno di riferimento (2010);

Preso atto:

- che l'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali 01.04.1999, nonché i successivi CCNL 14.09.2000 e 15.10.2001, a completamento di alcuni aspetti del contratto rimasti in sospeso e ridefiniti negli importi, prevedono che siano annualmente destinate risorse al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi secondo le modalità stabilite dal citato articolo;

- della disciplina contenuta nel CCNL Comparto EE.LL. relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.01.2004, ed in particolare gli artt. 31 e 32, riguardanti la disciplina delle risorse decentrate ed i loro incrementi;

- della disciplina contenuta nel CCNL Comparto EE.LL. relativo al biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 09.05.2006, ed in particolare l'art. 4, riguardante gli incrementi delle risorse decentrate;

- della disciplina contenuta nel CCNL Comparto EE.LL. relativo al biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11.04.2008, ed in particolare l'art. 8, riguardante gli incrementi delle risorse decentrate;

- della disciplina contenuta nel CCNL Comparto EE.LL. relativo al biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31.07.2009, ed in particolare l'art. 4, riguardante gli incrementi delle risorse decentrate;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 11 aprile 2008 e in particolare l'art. 1 "campo di applicazione" che al comma 5 stabilisce che: "per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL";

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22 gennaio 2004;

Visto l'art. 4 del predetto contratto epigrafato "Tempi e procedure per la stipulazione dei Contratti Decentrati Integrativi" e in particolare il comma 2 che prevede, da parte degli Enti, l'obbligo di costituire entro 30 giorni da quello alla data di stipulazione del contratto, la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello;

Rilevato che ciascun Ente, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 1 aprile 1999 epigrafato "Composizione delle delegazioni" e ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, individua i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;

Considerato che:

- l'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 prevede la possibilità per gli Enti di incrementare la parte variabile del fondo per le risorse decentrate attraverso la destinazione di ulteriori risorse collegate all'attivazione di nuovi servizi o all'ampliamento di quelli erogati ovvero alla realizzazione di significativi miglioramenti;

- alla definizione della consistenza del predetto fondo per l'anno 2017 provvederà, per la parte stabile di cui all'art. 31 comma 2, il Direttore, sulla scorta della disciplina contrattuale sopra citata e, per quanto concerne le risorse integrative aventi carattere di eventualità e di variabilità, sulla scorta delle direttive impartite con la presente deliberazione;

- la costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione, fatta salva la valutazione sindacale in ordine alla correttezza delle somme esposte, per cui il successivo atto di costituzione sarà comunicato alla R.S.U. ed alle OO.SS. sottoscrittrici del CCNL;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs.vo 150/2009, il quale stabilisce che "le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto ... dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione" (comma 3 bis) e che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa" (comma 3 quinquies);

- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010), ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Ritenuto di dover fornire al Direttore le necessarie direttive per la costituzione del fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per quanto riguarda le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;

Preso atto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 bis D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall'art. 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 in merito all'obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di soppressione o riduzione di servizi;

Preso atto:

- che, al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha diramato la circolare n. 12 in data 15.04.2011 con la quale, con riferimento al comma 2bis dell'articolo 9 sopra richiamato, reca disposizioni in ordine alle modalità da seguire per ridurre il fondo per il trattamento del salario accessorio stabilendo che, qualora il personale in servizio diminuisca di numero, il fondo stesso va ridotto proporzionalmente;
- che la circolare innanzi richiamata stabilisce che la riduzione di cui trattasi può essere operata confrontando il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (2017) rispetto al valore medio del 2011, intendendosi, per valore medio, la media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno;

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, siglato il 22.01.2004 che le suddivide in due categorie:
  - risorse "stabili" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di competenza dirigenziale, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro;

  - risorse "variabili" aventi carattere di eventualità e di variabilità, annualmente modificabili e di competenza dell'organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Considerato che nell'anno 2017 la consistenza numerica del personale risulta la seguente:

personale a tempo indeterminato in servizio al	01.01.2017 = n. 4 unità
personale a tempo indeterminato in servizio al	31.12.2017 = n. 3 unità (per collocamento in quiescenza di n. 1 unità di personale con decorrenza dal 1.10.2017)
	media dipendenti = n. 3,5

Ritenuto opportuno definire i seguenti indirizzi ed obiettivi per la costituzione del fondo ai quali la delegazione si dovrà attenere durante la gestione delle trattative per l'anno 2017:
costituzione fondo risorse decentrate anno 2017 ai sensi degli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004: criteri generali:

a) costituzione della parte delle risorse stabili applicando il CCNL e confermando gli istituti fissi e ricorrenti del 2016: indennità di comparto, progressioni economiche già in essere;
b) nessuna integrazione delle risorse della parte variabile non essendo stati attivati nuovi servizi, e pertanto conseguente conferma per l'anno 2017 delle risorse variabili già presenti per l'anno 2016;
c) destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa, alla incentivazione della produttività individuale o di gruppo legata a obiettivi;
d) attenersi scrupolosamente alla vigente normativa in materia di risorse decentrate variabili;

Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto inoltre l'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Ritenuto infine di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive per la conduzione della negoziazione relativa al contratto decentrato integrativo relativo all'anno 2017;

Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio;

Visto il parere favorevole del Direttore;

Con votazione favorevole unanime espressa dagli aventi diritto nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

1. di costituire, per i motivi espressi in narrativa, la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative delle materie che i C.C.N.L. riservano alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa, chiamando a farne parte i seguenti dipendenti di questo Ente:

Nome e Cognome	Profilo Professionale	Ruolo
Claudio Pagano	Responsabile del Servizio Finanziario	Presidente
Giulio Oliveri	Vice Presidente	Uditore

2. di approvare e conseguentemente impartire alla delegazione di parte pubblica le linee di indirizzo riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate;

3. di autorizzare, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22.01.2004, il Direttore, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;

4. di dare atto che con successiva determinazione del Direttore verrà determinato il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i.;

5. di dare atto che sulla quantificazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 andrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL e che con successivo e separato atto il Consiglio dell'Ente procederà all'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2017;

6. di informare le OO.SS. ed i Responsabili di Servizio in quanto la RSU aziendale non è stata costituita;

7. di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica così come individuati al punto 1);

8. di definire le direttive per la costituzione del fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che alla definizione della consistenza del predetto fondo per l'anno 2017 provvederà il Direttore, sulla scorta della disciplina contrattuale sopra citata e delle direttive impartite con la presente deliberazione;

10. di dare atto che la costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione, fatta salva la valutazione sindacale in ordine alla correttezza delle somme esposte, per cui il successivo atto di costituzione sarà comunicato solo alle OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali stante l'assenza di una RSU validamente istituita;

11. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, e per essa al Presidente, gli indirizzi per la conduzione della negoziazione relativo al contratto decentrato integrativo relativo all'anno 2017 riportati nelle direttive allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata, apposita e unanime votazione

DELIBERA

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 15 dello Statuto dell'Ente.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DEL 28.12.2017

Allegato alla deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 45 del 28.12.2017

DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI – ANNO 2017. DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2017.

PREMESSA

Al fine della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ottimizzare le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego degli istituti contrattuali della contrattazione, della concertazione, della informazione, della consultazione e dell'esame congiunto;

- perfezionare la gestione e la politica delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;

- migliorare la funzionalità delle strutture (performance organizzativa);

- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;

- adeguare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;

In tale logica, quindi, si formulano i seguenti indirizzi:

a) consolidare il sistema premiante dei dipendenti e dei responsabili incaricati delle posizioni organizzative in funzione degli obiettivi raggiunti e dei comportamenti tenuti, valorizzando il sistema meritocratico;

b) individuare un sistema che consenta una gestione flessibile nello svolgimento delle attività assegnate ad ogni dipendente e responsabile favorendo un clima di condivisione degli obiettivi dell'Ente, in funzione del cambiamento intervenuto, conseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

c) pianificare la formazione e l'aggiornamento professionale quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei dipendenti;

d) salvaguardia, nell'ambito delle trattative condotte, di adeguati livelli di salario "flessibile", limitando alimentazioni del cd. "fondo per la progressione orizzontale" attraverso l'attrazione di risorse dalle disponibilità destinate agli emolumenti incentivanti la produttività;

e) di programmare progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 per un quantitativo non superiore al 50% dei dipendenti per ogni categoria di inquadramento ovvero C e D in conformità alle disposizioni ex art. 23 D.Lgs. n. 150/2009 che prevede come le progressioni economiche devono essere attribuite in modo selettivo;

f) di confermare l'attribuzione di indennità di disagio e l'indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti individuati dai Responsabili di Servizi nei limiti delle risorse disponibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(SEGALE Daniela)

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

PARERE DEL DIRETTORE ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/95

☐ VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
☐ VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE
Data 28/12/2017

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267/2000

☐ VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
☐ VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE
Data 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Claudio PAGANO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo dell'Ente il giorno 17 GEN. 2018 e vi rimarrà per gg. 15 giorni consecutivi.

Lì 17 GEN. 2018

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)
IMPIEGATO DELEGATO
(Paola Arduino)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

SERVIZIO REGIONALE DI CONTROLLO (art. 30 L.R. n. 12/95 - art. 2 L.R. n. 16/2009)

INVIATA ALLA REGIONE LIGURIA [SI] [NO]

In data: _____ Prot. n.:_____ Ricevuta il:_____

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

In data _____

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)